

Legge 8-8-1995 n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Pubblicata nella G.U. 16 agosto 1995 – S.O.



Art. 1

**Principi generali: sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso;
regime dei cumuli.**

COMMA 40

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a) ...;
- b) ...;
- c) .a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.